

- l'accesso alle informazioni e ai documenti riservati trasmessi deve essere consentito solo al personale che ne abbia necessità ai fini dell'esecuzione del contratto;
- in base a quanto pattuito dalle parti, queste obbligano il personale medesimo al rispetto della riservatezza.
- Su richiesta e comunque non oltre il termine del periodo di cooperazione convenuto, tutte le relative informazioni riservate dovranno essere definitivamente cancellate o restituite alla rispettiva controparte.

(¹) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) GU L 201, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Spagna) l'8 marzo 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. e altri

(Causa C-125/12)

(2012/C 174/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada

Parti

Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., Ignacio Alba Muñoz, Administrador concursal de Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., e Agencia Estatal de la Administración Tributaria (agenzia dell'amministrazione tributaria dello Stato)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (¹) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che «1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: (...) g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario», qualora la procedura giudiziaria sia un concorso di creditori avviato dalla dichiarazione di insolvenza di detto debitore, debba essere interpretato nel senso che si riferisce soltanto ai trasferimenti che conseguano, in senso stretto, alla natura liquidatoria della procedura o alla fase di liquidazione della procedura, di modo che l'alienazione degli immobili in parola debba avere luogo come conseguenza della liquidazione complessiva del patrimonio del debitore, oppure, dal momento che una procedura concorsuale può concludersi, tra le diverse possibilità, con la liquidazione dell'impresa soggetta a procedura concorsuale, se la disposizione si riferisca altresì a qualsiasi trasferimento di beni immobili effettuato dal debitore dichiarato insolvente nel corso di una procedura concorsuale.

- 2) Se l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che la «vendita giudiziale al pubblico incanto» cui allude comprenda un procedimento giudiziario collettivo di insolvenza nell'ambito del quale sia stata realizzata, al di fuori di qualsiasi fase di liquidazione obbligatoria del patrimonio del debitore e per meri motivi di opportunità, una vendita volontaria di uno o più dei suoi beni, o se, al contrario, si riferisca esclusivamente alle procedure di esecuzione forzata volte a liquidare i beni del debitore giudiziario.

- 3) In quest'ultimo caso, qualora l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, si riferisca in senso stretto alle esecuzioni forzate volte a liquidare i beni del debitore giudiziario, se la disposizione indicata possa interpretarsi nel senso che esclude l'inversione del soggetto passivo dell'IVA in qualsiasi caso di trasferimento di un immobile, da parte di un debitore dichiarato insolvente, per ragioni di opportunità e di convenienza per gli interessi dell'amministrazione concorsuale e al di fuori di ogni procedura di liquidazione globale dei suoi beni, dovendosi in tal caso prescindere dalla legge nazionale che abbia esteso l'ipotesi dell'articolo 199, paragrafo uno, lettera g), della direttiva a casi che tale disposizione non contempla.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) l'8 marzo 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Causa C-129/12)

(2012/C 174/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parti

Ricorrente: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Resistente: Finanzamt Magdeburg

Questione pregiudiziale

Se la decisione C(1998) 1712 (¹) della Commissione del 20 maggio 1998 (GU 1999, L 60, pag. 61) abbia lasciato al legislatore tedesco un margine discrezionale in sede di trasposizione dell'articolo 2, secondo periodo, punto 4, dell'Investitionszulagengesetz (legge sugli incentivi agli investimenti; in prosieguo:

l'«InvZulG 1996») nel testo di cui al Steuerentlastungsgesetz (Legge sugli sgravi fiscali) 1999 del 19 dicembre 1998, secondo cui detta disposizione avrebbe introdotto una norma di agevolazione per gli investimenti ivi contemplati, riguardo ai quali la decisione di investimento vincolante sia stata adottata prima della scadenza del termine per la trasposizione della decisione della Commissione ovvero prima della pubblicazione delle misure previste nel Bundessteuerblatt (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania, in prosieguo: il «BStBl»), ma la consegna dell'oggetto dell'investimento, nonché la determinazione e l'erogazione dell'incentivo abbiano avuto luogo successivamente

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale (GU L 60, pag. 61).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 marzo 2012 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

(Causa C-139/12)

(2012/C 174/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Convenuto: Generalidad de Cataluña

Questioni pregiudiziali

- 1) Se nell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, la direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 17 maggio 1977 (attualmente direttiva 2006/1(1)2/CE del 28 novembre), obblighi ad assoggettare all'imposta sul valore aggiunto, senza esenzione, le operazioni sulla vendita di azioni effettuate da un soggetto passivo d'imposta che comportano l'acquisizione della proprietà di beni immobili, di fronte all'eccezione che esso stabilisce per i titoli il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.
- 2) Se la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, consenta l'esistenza di disposizioni come l'articolo 108 della legge spagnola 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari, che assoggetta l'acquisizione della maggior parte del capitale della società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili ad un'imposta indiretta diversa dall'IVA, denominata imposta sui trasferimenti patrimoniali, a prescindere dalla possibile condizione di imprenditore dei soggetti coinvolti nell'operazione, senza escludere, pertanto, il caso di trasferimento diretto di immobili — invece che di azioni o partecipazioni — con il conseguente assoggettamento dell'operazione all'IVA.

- 3) Se sia compatibile con la libertà di stabilimento garantita dall'articolo (43) TCE (attualmente articolo 49 TFUE) e con la libertà di circolazione dei capitali disciplinata all'articolo 56 TCE (attualmente articolo 63 TFUE) una norma nazionale come l'articolo 108 della legge spagnola del 28 luglio 1998 sul mercato dei valori mobiliari, ai sensi della formulazione di cui alla 12^a disposizione addizionale della legge 18/1991, che assoggetta ad imposta l'acquisizione della maggior parte del capitale di società il cui attivo è essenzialmente costituito da beni immobili situati in Spagna, e senza possibilità di dimostrare che la società di cui si acquisisce il controllo svolge un'attività economica.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-151/12)

(2012/C 174/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e B. Simon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, in relazione ai suoi bacini idrografici intracomunitari, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 8; 7, paragrafo 2; 10, paragrafi 1 e 2, e delle sezioni 1.3 e 1.4 dell'Allegato V della direttiva 2000/60/CE ⁽¹⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la trasposizione, da parte del Regno di Spagna, delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE, menzionate nelle conclusioni della domanda, non sia stata corretta, in quanto la normativa spagnola si applica solamente ai bacini idrografici intercomunitari in Spagna. Di conseguenza, per quanto riguarda i bacini intracomunitari (quelli le cui acque scorrono all'interno di una Comunità Autonoma), non è stata realizzata la trasposizione di tali disposizioni nell'ordinamento giuridico spagnolo.

⁽¹⁾ GU L 327, pag. 1.